



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1677

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici).".

Il giorno **14 Settembre 2018** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici prevede alcuni nuovi strumenti telematici volti ad agevolare, secondo meccanismi agili e trasparenti, le procedure di selezione di operatori per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

In particolare, l'art. 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ha istituito l'elenco telematico aperto degli operatori economici ai quali affidare servizi e forniture; per gli incarichi tecnici le relative modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco sono state approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 503 del 31 marzo 2017. Tale elenco è stato esteso dall'art. 30 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17 anche agli affidamenti di lavori pubblici. Peraltro, già l'art. 54 del regolamento attuativo della legge provinciale in materia di lavori pubblici prevedeva l'istituzione di un elenco telematico di imprese da parte delle amministrazioni aggiudicatrici ai fini della selezione delle imprese da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Si rende ora necessario apportare modifiche al d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. nelle due aree tematiche:

- affidamenti di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - modalità di selezione degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi,
- per coordinare la normativa vigente con i nuovi strumenti telematici previsti dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici per agevolare le procedure di selezione di operatori per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

La finalità della modifica è fornire criteri chiari e trasparenti di selezione degli operatori economici, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, finalizzati ad arginare la discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici.

L'intervento normativo mira ad assicurare rapidità delle procedure di affidamento e certezza dell'attività amministrativa.

Con la modifica regolamentare si completa l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, che risulta pertanto l'unica fonte normativa applicabile con riferimento agli istituti disciplinati.

Si rinvia alla Relazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale l'approfondimento dei seguenti argomenti con riferimento alla modifica regolamentare proposta:

- Descrizione del contesto:
 - a) contesto normativo provinciale; contesto normativo statale; contesto normativo europeo;
 - b) contesto socio-economico;
- Contenuto della modifica regolamentare;
- Destinatari.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto e considerato l'ordinamento provinciale vigente in materia di contratti pubblici, come definito all'art. 1, comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;
- visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali e comunicato con nota del 17/7/2018 prot. 485, prot. PAT n.415931;

- visto il parere prot. n. 0511009 di data 7 settembre 2018 espresso dalla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale;
- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il regolamento recante “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare con proprio decreto le disposizioni regolamentari di cui al precedente punto 1) da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 09:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Regolamento

002 Relazione

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



REGOLAMENTO

concernente

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

Sommario

<u>Art. 1.....</u>	<u>2</u>
<u>Modificazioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 2.....</u>	<u>2</u>
<u>Inserimento dell'articolo 24 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 3.....</u>	<u>2</u>
<u>Modificazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 4.....</u>	<u>2</u>
<u>Inserimento dell'articolo 25 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 5.....</u>	<u>3</u>
<u>Modificazioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 6.....</u>	<u>4</u>
<u>Disposizioni transitorie.....</u>	<u>4</u>

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 sono abrogati.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 24 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012

1. Dopo l'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 è inserito il seguente:

“Art. 24 bis

Procedura per l'affidamento diretto di incarichi

1. Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona tre operatori economici con le modalità previste dall'articolo 25 bis. L'affidatario è individuato mediante sorteggio tra gli operatori economici selezionati. Il sorteggio è effettuato con strumenti automatici, se disponibili. Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se necessario, le condizioni di esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso offerto sull'importo posto a base della trattativa.

2. L'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni elabora annualmente e pubblica, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge, le percentuali di ribasso minimo e massimo, distinte per tipologie di opera, come individuate dal comma 3, calcolate sottraendo e aggiungendo 5 punti percentuali alla media dei ribassi ottenuti negli affidamenti di incarichi tecnici, distinti per tipologia di opera, mediante confronti concorrenziali e gare di appalto, aggiudicati nei dodici mesi precedenti dalle amministrazioni aggiudicatrici che applicano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. Queste percentuali costituiscono riferimento per la congruità del ribasso ai sensi del comma 1, ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario. Se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera, le percentuali sono individuate mediante la media pesata dei ribassi stabiliti per le diverse tipologie”.

3. Per i fini di cui al comma 2, si utilizzano le seguenti tipologie di opera:

- a) opere “edilizia – strutture impianti”;
- b) opere “geologia”;
- c) opere “mobilità - idraulica - informazione - paesaggio – urbanistica”;
- d) opere “coordinamento sicurezza”.

Art. 3

Modificazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: “tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono degli elenchi tenuti dagli ordini professionali in base alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “e con le modalità previste dall'articolo 25 bis”.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 25 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012

1. Dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis

Criteri di selezione degli operatori economici e altre disposizioni comuni per l'affidamento di incarichi

1. Negli affidamenti previsti dagli articoli 24 bis e 25, il responsabile del procedimento seleziona gli operatori economici, con le modalità previste dai commi 2 e 3, tra gli iscritti negli strumenti elettronici o negli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti. I soggetti sono selezionati nel numero previsto dagli articoli 24 bis e 25, se presenti in tal numero.

2. Il responsabile del procedimento individua, sulla base del curriculum professionale, gli operatori economici in possesso del titolo professionale e dell'abilitazione richiesti in relazione alla tipologia di incarico tecnico da affidare. Il curriculum professionale riporta i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate, nonché eventuali altre informazioni attinenti alla qualificazione e all'esperienza professionale. Se le prestazioni professionali indicate nel curriculum sono state rese in collaborazione con altri professionisti, è espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista.

3. Se è necessario operare un'ulteriore selezione tra gli operatori individuati ai sensi del comma 2, il responsabile del procedimento può considerare, tra l'altro, i criteri previsti dall'articolo 54, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento determina l'importo da porre a base della trattativa o del confronto secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Nel provvedimento a contrarre, il responsabile del procedimento dà atto di aver verificato la competenza e la specializzazione dell'operatore economico in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché delle modalità utilizzate per determinare l'importo posto a base della trattativa o del confronto.

5. L'operatore economico, ai fini dell'affidamento dell'incarico, dichiara il possesso dei requisiti professionali richiesti, nonché l'assenza delle cause di esclusione, di incompatibilità e di astensione, con riferimento alla specifica prestazione.”.

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012

1. Nella rubrica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: “delle imprese nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” sono sostituite dalle seguenti: “degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi”.

2. Nel comma 2 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: “istituisce un elenco telematico di imprese, suddiviso per categorie di lavorazioni, a cui è consentito accesso libero e diretto da parte del responsabile del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “utilizza gli strumenti elettronici o gli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia”.

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 sono abrogati.

4. Nel comma 5 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: “Sulla base dell'elenco di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara e nei cottimi:

a) non possono essere invitati gli operatori economici risultati affidatari dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter;

b) non possono essere invitati gli operatori economici, diversi dall'affidatario, invitati all'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, in una percentuale pari al 30 per cento, estratti a sorte con strumenti automatici, se disponibili;

c) nel caso di affidamento diretto, l'affidamento non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, o è di importo non inferiore a 1 milione di euro.

5 ter. Per le finalità del comma 5 bis, si individuano le seguenti fasce di importo:

a) lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro;

b) lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro;

c) lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore o pari a 500.000 euro;

d) lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

e) lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore o pari a 2 milioni di euro.

5 quater. Le disposizioni del comma 5 bis possono essere disattese con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:

a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;

b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.”.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Fino alla prima elaborazione e pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 24 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 si utilizzano, per i fini di cui al medesimo comma, le seguenti percentuali di ribasso:

a) per le opere “edilizia – strutture impianti”: ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;

b) per le opere “geologia”: ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;

c) per le opere “mobilità - idraulica - informazione - paesaggio – urbanistica”: ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;

d) per le opere “coordinamento sicurezza”: ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.

2. Gli articoli 24, 24 bis, 25, 25 bis e 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, come modificati o inseriti da questo regolamento, si applicano alle procedure di affidamento i cui bandi o inviti sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento o, nel caso di affidamento diretto, agli affidamenti i cui inviti sono inviati decorsi due mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento.

3. Finché non è possibile utilizzare gli strumenti elettronici o gli elenchi previsti dall'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, inserito da questo regolamento, per la selezione degli operatori economici le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono, per l'affidamento di incarichi tecnici, agli elenchi o alle indagini di mercato previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 e, per l'affidamento di lavori,

all'elenco previsto dall'articolo 54, comma 2, del medesimo regolamento, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.

4. Fino alle diverse date di applicazione individuate dal comma 2 continua ad applicarsi la disciplina previgente.



RELAZIONE

SCHEMA DI REGOLAMENTO

concernente

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

a) contesto normativo: provinciale

La Provincia autonoma di Trento, secondo lo Statuto speciale di autonomia (art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) ha competenza legislativa primaria in materia di "lavori pubblici di interesse provinciale". La Provincia di Trento ha costantemente esercitato questa facoltà, anche in recepimento delle direttive europee sui contratti pubblici (ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526).

La recente norma di attuazione di cui al decreto legislativo n. 162 del 2017 prevede inoltre che la Provincia autonoma di Trento possa disciplinare con propria legge le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, compresa la fase della loro esecuzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, ai sensi dello Statuto speciale attenendosi al principio di non sovraregolazione disciplinato dall'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Per definire il contesto normativo provinciale relativo alla modifica regolamentare occorre considerare la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici), la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993) ed il D.p.p. n. 9-84 del 2012 (di seguito anche "Regolamento").

Nello specifico, disposizioni in materia di incarichi tecnici sono rinvenibili all'art. 10 della l.p. 2/2016. La disciplina relativa all'affidamento di incarichi sotto soglia comunitaria è prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993 agli artt. 20-22bis nonché nella sezione II del capo II del regolamento attuativo della medesima legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. In particolare, l'attuale art. 24 prevede le modalità di affidamento degli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria e disciplina l'affidamento diretto. L'attuale art. 25 disciplina l'affidamento di incarichi tecnici mediante confronto concorrenziale.

Con riferimento alle modalità di selezione dei concorrenti nelle procedure ad invito per l'affidamento di lavori pubblici, l'art. 54 del Regolamento prevede l'istituzione di un elenco telematico di imprese da parte delle amministrazioni aggiudicatrici ai fini della selezione delle

imprese da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e stabilisce i criteri di selezione delle imprese.

Va ricordato, inoltre, l'art. 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 che ha istituito l'elenco telematico aperto degli operatori economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture. Per gli incarichi tecnici le relative modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco sono state approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 503 del 31 marzo 2017.

L'art. 9 della citata l.p. 2/2016 dispone che per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici e per garantire la trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono un'adeguata registrazione delle fasi della procedura di gara, promuovendo l'utilizzo di mezzi elettronici, secondo quanto previsto da quest'articolo. Ordinariamente, a partire dal 18 ottobre 2018, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, devono essere eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Infine, si richiama l'art. 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 che istituisce e disciplina l'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

(segue) contesto normativo: statale

Per completezza, vanno considerati, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale, il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e le relative Linee guida adottate da ANAC.

Con riferimento alle Linee guida di ANAC, nello specifico la n. 1 e la n.4, a prescindere da ogni considerazione sulla loro natura giuridica (atto amministrativo generale, direttiva, raccomandazione, ecc.) e sulla loro efficacia vincolante, le stesse, nel rispetto del riparto di competenze di fonte costituzionale fra Stato e Provincia, non sono direttamente applicabili nell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, ad eccezione dei casi in cui le medesime linee guida disciplinano istituti a cui l'ordinamento provinciale rinvia.

(segue) contesto normativo: comunitario

La direttiva 2014/24 UE sugli appalti pubblici stabilisce che l'aggiudicazione degli appalti deve rispettare i principi del Trattato, in particolare la libera concorrenza, la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità e la trasparenza. In questo contesto, la direttiva auspica che le norme sugli appalti pubblici siano orientate ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare e permettendo ai committenti di fare un buon uso delle risorse nella individuazione della migliore offerta. La direttiva disciplina la selezione dei potenziali partecipanti agli appalti al Considerando 83 ed all'art. 58. Il principio generale fissato dalla direttiva è che tutti i requisiti di partecipazione, tecnici ed economici, devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

b) contesto socio-economico

Il settore dei lavori pubblici è connotato, a livello sia statale che provinciale, dall'operatività prevalente di realtà imprenditoriali di ridotta o ridottissima dimensione. Stessa caratteristica si rinviene, almeno a livello provinciale, per i professionisti tecnici.

Riconoscendo l'alta valenza a livello economico delle MPMI, il legislatore europeo - e di conseguenza quello statale e provinciale - ha affermato un principio di *favor* all'accesso delle micro piccole medie imprese al mercato dei contratti pubblici, prevedendo regole specifiche per assicurare la loro massima partecipazione agli affidamenti.

CONTENUTO DELLA MODIFICA REGOLAMENTARE

La modifica prevede, con riferimento agli affidamenti di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea, l'inserimento del nuovo art. 24 bis (*"Procedura per l'affidamento diretto di*

incarichi”), la modifica dell’art. 25 (“*Confronto concorrenziale per l’affidamento di incarichi*”) e l’inserimento del nuovo art. 25bis (“*Criteri di selezione degli operatori economici e altre disposizioni comuni per l’affidamento di incarichi*”).

Per l’affidamento degli incarichi tecnici in forma diretta o mediante confronto concorrenziale, si prevede nello specifico la seguente procedura.

Il responsabile del procedimento, dopo aver identificato le caratteristiche della prestazione richiesta e aver definito, di conseguenza, i requisiti di qualificazione dell’operatore economico (ai sensi dell’art. 10 comma 3 della l.p. 2/2016), individua gli operatori economici idonei in base all’idoneità professionale, alle capacità tecniche e professionali ed a eventuali altri requisiti, riscontrabili dal curriculum professionale degli operatori iscritti nell’elenco telematico (di cui all’art. 19 della l.p. 2/2016).

Se necessario, al fine di restringere ulteriormente il numero degli operatori economici da selezionare, il responsabile del procedimento può applicare i criteri previsti dall’art. 54 del regolamento attuativo della legge provinciale sui lavori pubblici (e cioè: *a*) esperienze contrattuali registrate dall’amministrazione nei confronti dell’impresa, *b*) operatività dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e *c*) maestranze occupate a tempo indeterminato nell’impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell’appalto).

Il responsabile del procedimento deve inoltre individuare preventivamente l’importo della prestazione da porre a base della trattativa o del confronto concorrenziale (secondo la normativa nazionale, DM 17/6/2016). Le modalità di determinazione di tale importo devono essere poi rese note nel provvedimento a contrarre.

Se si tratta di un affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona con le modalità sopraesposte 3 operatori economici e tra questi estrae a sorte l’affidatario. Con quest’ultimo, il responsabile del procedimento negozia il corrispettivo e le modalità di esecuzione della prestazione. Per verificare la congruità del corrispettivo il responsabile del procedimento utilizza quale parametri di riferimento le percentuali minime e massime dei ribassi ottenuti negli affidamenti di incarichi tecnici, distinti per tipologia di opera, mediante confronti concorrenziali e gare di appalto, aggiudicati nei dodici mesi precedenti dalle amministrazioni aggiudicatrici che applicano l’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

Queste percentuali sono pubblicate dall’Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni. In via transitoria, in attesa della prima pubblicazione, il regolamento riporta le percentuali di ribasso già previste dal Protocollo di intesa sottoscritto nel dicembre 2014 tra Provincia Autonoma di Trento, Ordini professionali, Consorzio dei Comuni trentini e parte dei Comuni stessi.

Se si tratta di un confronto concorrenziale, rimangono inalterati il numero di 7 operatori economici da invitare e le ulteriori modalità procedurali già previste dal regolamento.

Infine, è stabilito esplicitamente che:

- nel provvedimento a contrarre, il responsabile del procedimento dà atto di aver verificato la competenza e la specializzazione dell’operatore economico in relazione all’oggetto dell’affidamento, nonché (come già detto) delle modalità utilizzate per determinare l’importo posto a base della trattativa o del confronto.
- l’operatore economico, ai fini dell’affidamento dell’incarico, dichiara il possesso dei requisiti professionali richiesti, nonché l’assenza delle cause di esclusione, di incompatibilità e di astensione, con riferimento alla specifica prestazione.

Si prevedono inoltre modifiche all’art. 54 del Regolamento in materia di selezione degli operatori economici nelle procedure di affidamento ad invito, volte al necessario coordinamento del testo con l’intervenuto art. 19 della l.p. 2/2016 e soprattutto alla disciplina del principio di rotazione.

A tale ultimo fine, si prevede il divieto di invito nelle procedure anzidette nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo.

Invece, il divieto di invito nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi opera nei confronti degli operatori economici invitati (ma non affidatari) all'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, in una percentuale pari al 30% .

Per gli affidamenti diretti, il divieto di invito opera nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo o è di importo non inferiore a 1 milione di euro.

Le fasce di importo sono individuate nella proposta di modifica di regolamento come segue:

- a) lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
- b) lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro;
- c) lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore o pari a 500.000 euro;
- d) lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- e) lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore o pari a 2 milioni di euro.

Si prevedono inoltre alcune limitate deroghe ai divieti sopra proposti, applicabili con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, in considerazione delle condizioni del mercato, qualora presenti un numero ridotto di potenziali concorrenti, o del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.

DESTINATARI

I destinatari dell'intervento sono le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti che applicano la normativa provinciale in materia di contratti pubblici, individuati all'art. 4, comma 1, primo cpv., e comma 2 della L.p. n. 2 del 2016, nonché gli operatori economici rispettivamente affidatari e invitati ai confronti concorrenziali come elencati all'art. 20, comma 3, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e affidatari o invitati nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi di lavori pubblici.